



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO V – Disciplina delle professioni sanitarie

Ministero della Salute
DGPROF
0051843-P-17/10/2019



N.i.4.D.2.....

Disposta al Foglio del

e, p.c.

Allo Studio Legale Troianello & Associati
pietro.troianiello72@avvocatismcv.it

Alla Direzione Generale per lo
studente, lo sviluppo e
l'internazionalizzazione
della formazione superiore
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
dgsinfs@postacert.istruzione.it

Oggetto: Operatori socio sanitari . Legge n. 3/2018.

Si fa riferimento alla nota di codesto Studio Legale del 13 settembre 2019, acquisito agli atti di questa Direzione generale il 16 settembre u.s., al protocollo n. 45187 .

Al riguardo, appare opportuno, prima di entrare nel merito dei contenuti espressi nella predetta comunicazione, fare una breve disamina di ordine sistematico.

La figura e il relativo profilo professionale dell'Operatore Socio-Sanitario e la definizione dell'ordinamento didattico dei corrispondenti corsi di formazione è stata oggetto dell'Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91 .

Sulla base del predetto Accordo che individua oltre al profilo professionale, le attività, le competenze, i contesti operativi, nonché gli obiettivi del percorso formativo di mille ore della figura in esame, la formazione e l'organizzazione dei corsi viene interamente demandata alle Regioni e alle Province Autonome (articolo 2, comma 1, A.S.R. 22.02.2001), le quali in attuazione delle citate disposizioni, varano un provvedimento istitutivo dei corsi stessi.

L'istituzione dei corsi e la conseguente individuazione del numero dei posti disponibili, è subordinata al fabbisogno regionale annualmente determinato (articolo 2, comma 2, A.S.R. 22.02.2001).

Per quanto attiene alle attività previste per l'Operatore Socio-Sanitario, si osserva che le stesse sono definite dettagliatamente dagli allegati A e B del predetto Accordo Stato Regioni 22.02.2001.

Per la tipologia di formazione e le modalità di individuazione della figura, l'Operatore Socio-Sanitario è ricondotto alla fattispecie di operatore di interesse sanitario disciplinata dall'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43 .

La legge 11 gennaio 2018, n. 3, all'articolo 5, ha istituito l'area delle professioni socio sanitarie; al comma 5, dello stesso art. 5, vengono compresi nella stessa area "i preesistenti profili professionali di operatore socio sanitario, di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale".

Dunque, la predetta legge n. 3/2018, nulla innova rispetto alla connotazione originaria dei profili professionali compresi nell'area delle professioni socio sanitarie, tanto che permane l'iscrizione agli Ordini professionali di appartenenza ove prevista.

Nello specifico, anche per l'Operatore socio sanitario non è variato lo status di operatore di interesse sanitario, di cui alla legge n. 43/2006 .

Pertanto, per la tipologia di formazione e le competenze attribuite sopra esplicitate, l'Operatore Socio-Sanitario, non può essere assimilabile alle Professioni sanitarie di cui al comma 1, dell'art. 1, della legge n. 43/2006, che conseguono un'abilitazione all'esercizio professionale all'esito di un corso triennale universitario.

Infine, si rileva che il secondo periodo, del comma 4, dell'art. 5, della legge n. 3/2018 prevede che *"Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione per i profili professionali sociosanitari"*, è riferito ai nuovi profili professionali sociosanitari individuati con il procedimento di cui al comma 2, dello stesso art. 5 e non già a quelli preesistenti elencati successivamente.

Si resta a disposizione per ogni altro chiarimento si ritenesse necessario .

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)

